

POS 24. Il nuovo servizio di redazione POS (Piano Operativo di Sicurezza) per cantieri edili.



La Abruzzo Consulting propone alle imprese del territorio un nuovo servizio denominato **POS 24** che consiste nella stesura dei **POS (Piano Operativo di Sicurezza)** in 24 ore.

Cos'è il POS

Il **POS (Piano Operativo di Sicurezza)** è un documento che, in base alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, dev'essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro operante nel settore edile o affine, prima dell'avvio dei lavori. Il **POS** contiene informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei cantieri e nelle unità produttive, per ridurre il rischio di infortunio e prevenire lo sviluppo di patologie professionali. I tecnici della ABRUZZO CONSULTING, offrono assistenza specializzata ad aziende ed enti pubblici per la **redazione del POS in 24 ore** e per la scelta delle strategie più adeguate, a seconda delle caratteristiche del luogo di lavoro e dei rischi relativi al settore.

Andando più nel dettaglio, **il POS deve contenere:**

- i dati generali del cantiere
- i dati identificativi dell'impresa che esegue i lavori all'interno del cantiere (nominativo del datore di lavoro, indirizzi, sede legale, numeri telefonici)
- tutte le specifiche mansioni riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro (nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio, evacuazione, medico competente, se previsto)

- descrizione precisa e dettagliata dell'attività svolta all'interno del cantiere
- una descrizione delle modalità organizzative
- un elenco di tutte le attrezzature, macchine, ponteggi ed impianti utilizzati nel corso dei lavori
- una lista di tutti i preparati e le sostanze ritenute rischiose e/o pericolose (tossiche, infiammabili, acide, gas etc.), con le relative schede tecniche, utilizzate nel corso del lavoro
- una lista di tutti i dispositivi di protezione individuale forniti agli operai, nel corso dei lavori in cantiere
- gli esiti delle valutazioni riguardanti il rumore e le vibrazioni prodotte
- tutte le procedure complementari e di dettaglio che vengono richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando esse sono previste
- una documentazione riguardante la formazione e l'informazione fornite agli operai occupati nel cantiere
- una valutazione di tutti i rischi possibili durante i lavori

Questo documento, tanto complicato da compilare, non è solo una pratica burocratica, bensì **serve principalmente al datore di lavoro** per poter prevenire o limitare, nel limite del possibile, i rischi per la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori.

In caso di inadempimento, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 per il datore di lavoro e i dirigenti. In base all'allegato 1 al D.Lgs. 81/08 l'inadempimento può portare all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Per usufruire del servizio POS 24 è necessario contattare i nostri uffici allo 0871 411530 oppure inviando una mail all'indirizzo info@abruzzoconsulting.it

POS e nuova impresa: è possibile rinviare la redazione del piano?



Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) non può essere rinviato in caso di costituzione di una nuova impresa. Lo ha chiarito il Ministero in risposta ad un interpello.

Federcoordinatori ha inviato alla Commissione Interpelli, prevista dall'art. 12 del dlgs 81/2008, un quesito in merito alle modalità con cui deve essere redatto il POS, anche in considerazione delle agevolazioni previste dall'art. 28 comma 3-bis del dlgs 81/2008 per l'elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

In particolare, visto che il testo unico consente il differimento della redazione del DVR a 90 giorni dall'inizio dell'attività, si chiede se possa differire anche la trasmissione del POS.

La Commissione Interpelli chiarisce che il principio enunciato dall'art. 28, comma 3-bis del dlgs 81/2008 (possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività) non è applicabile al POS per 2 motivi:

1. non è espressamente previsto dalla legge
2. la sua mancata redazione prima dell'inizio dei lavori impedirebbe al coordinatore per l'esecuzione di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), assicurandone la coerenza con quest'ultimo (art. 92, co 1, lett. b),

dlgs 81/2008)

La Commissione, inoltre, chiarisce che in caso di costituzione di nuova impresa, l'art. 28, comma 3-bis del dlgs 81/2008, anche se consente l'elaborazione del DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare immediata evidenza dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

[Clicca qui per scaricare l'interpello sul POS](#)

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it".